

**COPIA**

# COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero : 61

Data : 21/12/2016

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione posseduta – Individuazione partecipazione da alienare.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione **ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE**.

Su numero 13 componenti risultano:

	Carica	P	A		Carica	P	A
<b>Rocca Chiara</b>	Sindaco	<b>P</b>		<b>Mosconi Marco</b>	Consigliere	<b>P</b>	
<b>Poma Michele</b>	Assessore	<b>P</b>		<b>Piccinini Laura</b>	Consigliere	<b>P</b>	
<b>Sacchi Mariangela</b>	Consigliere	<b>P</b>		<b>Chiari Giuseppe</b>	Consigliere	<b>P</b>	
<b>Cotta Ramusino Battistino</b>	Assessore	<b>P</b>		<b>Vinci Vincenzo</b>	Consigliere	<b>P</b>	
<b>Marin Oreste</b>	Assessore	<b>P</b>		<b>Giorgi Eleonora</b>	Consigliere	<b>P</b>	
<b>Cristin Maria Teresa</b>	Consigliere	<b>P</b>		<b>Giani Faustino</b>	Consigliere	<b>P</b>	
<b>Girani Daniele</b>	Consigliere	<b>P</b>			<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti.

La Sig.ra Mariangela Sacchi, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

**OGGETTO:**

**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione posseduta – Individuazione partecipazione da alienare.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione nel merito svolta dall'Assessore Oreste Marin;

PREMESSO che il Comune di Gropello Cairoli detiene n. 1478 azioni del valore nominale di € 5,00 cadauna (pari a € 7390,00) che concorrono alla definizione della quota del 0,032% del capitale sociale della Società A.S.M. Vigevano e Lomellina s.p.a., con sede a Vigevano (PV) in Viale Petrarca n. 68 – P.I. 01471630184.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
  - 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- .....*omissis*.....

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni *societarie* (art. 1 c. 612 della Legge 190/2014)", con la quale si decideva di mantenere la partecipazione suddetta, seppur minoritaria, in quanto il collegamento societario era reputato strettamente necessario per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, considerando che con Contratto Rep. 1064 in data 22.01.2001, registrato il 05.02.2001, è stata stipulata tra il Comune di Gropello Cairoli e ASM vigevano e lomellina spa convenzione per la gestione in concessione dell'acquedotto comunale.

PRESO ATTO CHE in data 15/12/2015 è stato sottoscritto *Verbale di subentro nella gestione del servizio idrico integrato del Comune di Gropello Cairoli* da parte di PAVIA ACQUE S.c.a.r.l., che è diventata Gestore Unico, nel quale si dava atto che la gestione del servizio acquedotto del Comune risultava già conforme al modello consortile in discendenza degli atti nel tempo sottoscritti tra il Comune e A.S.M. Vigevano Lomellina, e della successiva riorganizzazione del S.I.I. dell'Ambito Ottimale della Provincia di Pavia secondo il modello consortile "in house" con affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. , del quale A.S.M. Vigevano e Lomellina s.p.a. è socio fondatore.

CONSIDERATO, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che il Comune di Gropello Cairoli non ha più interesse a mantenere la partecipazione detenuta in A.S.M. Vigevano e Lomellina s.p.a., in quanto non ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali) secondo cui rientrano nella competenza dell'organo consiliare gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

UDITO l'intervento del Consigliere Giuseppe Chiari, come di seguito sintetizzato:

*- prima di affidare in gestione il ciclo integrato delle acque ad A.S.M. Vigevano e Lomellina, il Comune di Gropello era in difficoltà con la gestione in economia dell'acquedotto a causa della mancanza di mezzi e personale.*

*Dette difficoltà sono state superate solo grazie all'esternalizzazione del servizio ad A.S.M. che ha sempre eseguito l'incarico con estrema perizia. In tale circostanza il Comune acquisì una quota azionaria della S.P.A. A.S.M., alla quale affidò "in house" anche il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*

*In tale circostanza l'appaltatore uscente (la ditta Pizzamiglio) propose ricorso al TAR contro la decisione dell'Amministrazione, cosa che, tuttavia, non ebbe seguito.*

*E' pure vero che la Corte dei Conti si è espressa in modo sfavorevole all'affidamento "in house" ma l'attuale amministrazione, avendo ricevuto tale parere in luglio, sta provvedendo solo ora ad adeguarvisi e, pertanto, si renderà necessaria una proroga tecnica del contratto in essere in attesa di perfezionare la gara d'appalto.*

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica (espresso dal Segretario Comunale) e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione l'argomento di cui in trattazione e la proposta ottiene il seguente risultato:

Consiglieri comunali presenti	n. 13
Astenuti	n. 1 (Consigliere Giani)
Consiglieri votanti	n. 12
Con voti favorevoli	n. 10
Contrari	n. 2 (Consiglieri Chiari e Vinci)

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI PROCEDERE alla dismissione della partecipazione detenuta nella società A.S.M. Vigevano e Lomellina s.p.a., con sede a Vigevano (PV) in Viale Petrarca n. 68 – P.I. 01471630184, in quanto non ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. DI incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato, demandando alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
4. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione
5. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa:
  - alla Società A.S.M. Vigevano e Lomellina s.p.a.
  - al Revisore dei Conti
  - alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

## Allegato A) alla deliberazione C.C. n° 61 del 21.12.2016

### Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Gropello Cairoli

#### PARTECIPAZIONE DIRETTA

##### **A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A. Viale Petrarca n. 68 27029 VIGEVANO**

Registro imprese C.C. Pavia n. 01471630184 R.E.A. N. 200152 P.I. 01471630184

– **n. 1478 azioni** possedute dal Comune, del valore nominale di € 5,00 cadauna pari ad € 7390,00 che concorrono alla definizione della **quota del 0,032% del capitale sociale**.

#### **- Attività caratteristica**

*Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società*

ASM Vigevano Azienda Speciale dal 1996 fu costituita nel 1970 contestualmente alla municipalizzazione dei servizi acqua e igiene urbana, subentrando alla vecchia Azienda Municipalizzata del gas la cui origine risale al lontano 1912.

La nascita dell'azienda municipalizzata del gas coincide con l'inizio della distribuzione del gas manifatturato in Italia, a quel tempo ancora a livello pionieristico.

ASM Vigevano, cogliendo la grande opportunità legata alla disponibilità di SNAM di erogare gas naturale, completò in circa 7 anni la metanizzazione della città completata nel 1977. Con deliberazioni consiliari in data 14.04.1993 e 01.06.1993 il Comune di Vigevano stabiliva di trasformare l'Azienda Municipalizzata in Azienda Speciale del Comune di Vigevano. A partire dal 19 dicembre 2001 ASM Vigevano è stata trasformata in Società per Azioni con ragione sociale *ASM vigevano e Lomellina s.p.a.*

*ASM vigevano e Lomellina s.p.a.* oggi è una realtà aziendale impegnata nella distribuzione del gas naturale e dell'acqua potabile oltre ad altri servizi per la collettività, che opera nel rispetto dei vincoli di sicurezza continuità ed economicità del servizio con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. In ottemperanza alle leggi cogenti *ASM vigevano e Lomellina s.p.a* ha resa operativa dal 1 gennaio 2003 la nuova Società ASM Energia Spa deputata alla vendita di energia e gas naturale al mercato finale.

**- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune** nessuno

#### **- Razionalizzazione**

Dismissione della partecipazione societaria in A.S.M. Vigevano Lomellina s.p.a., in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., non ravvisandosi l'esigenza di un ulteriore mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

**Parere allegato alla deliberazione C.C. n° 61 del 21.12.2016**

Oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione posseduta – Individuazione partecipazione da alienare.**

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to D.ssa Elisabeth NOSOTTI

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
*f.to Rag. Patrizia Rossi*

**CC n. 61 del 21/12/2016 - COPIA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Mariangela Sacchi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elisabeth Nosotti

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elisabeth Nosotti

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elisabeth Nosotti

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione :

- Comunicata ai Capigruppo consiliari in data \_\_\_\_\_
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza termini di cui al T.U. n. 267 del 18/08/2000.
- Art. 134, Comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elisabeth Nosotti